

COMUNE DI COREGLIA ANTELMINELLI

(PROVINCIA DI LUCCA)

IMPOSTA UNICA COMUNALE

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO SUI
SERVIZI INDIVISIBILI

testo integrato con modificazioni

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 - Oggetto del regolamento
- Art. 2 - Presupposto e finalità
- Art. 3 - Soggetti passivi
- Art. 4 - Immobili soggetti al tributo
- Art. 5 - Determinazione della base imponibile
- Art. 5-bis – Abitazioni concesse in comodato ai parenti
- Art. 5-ter – Assimilazioni all’abitazione principale
- Art. 6 - Determinazione delle aliquote del tributo
- Art. 7 - Periodi di applicazione del tributo
- Art. 8 – Servizi Indivisibili e relativi costi

TITOLO II – DETRAZIONI E RIDUZIONI

- Art. 9 - Detrazioni
- Art.10- Riduzioni ed esenzioni

TITOLO III – DENUNCE, ACCERTAMENTI, CONTROLLI

- Art.11- Dichiarazioni
- Art.12- Funzionario Responsabile
- Art.13- Accertamenti
- Art. 13-bis - Rateizzazioni
- Art.14 - Interessi annui Art.15
- Attività di controllo
- Art.16 - Annullamento e/o rettifica avvisi di accertamento
- Art.17 - Contenzioso

TITOLO IV – VERSAMENTI E RIMBORSI

- Art 18 - Versamento del tributo
- Art.19 - Importi minimi per versamenti
- Art.20 - Rimborsi

TITOLO V – DIPOSIZIONI FINALI

- Art.21 - Norme di rinvio
- Art.22 - Clausola di salvaguardia (Regolarità Fiscale)
- Art.23 - Entrata in vigore

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

-Il presente Regolamento disciplina l'applicazione del Tributo Comunale sui Servizi Indivisibili (TASI) del Comune di Coreglia Antelminelli istituito ai sensi dell'art. 1 –comma 669- della legge 27.12.2013 n. 147 e successive modifiche ed integrazioni, nell'ambito della potestà regolamentare ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446 del 15.12.1997 e successive modifiche e integrazioni.

-Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni generali contenute nelle norme statali di riferimento e nelle altre disposizioni di legge in materia compatibili.

Art. 2 – Presupposto e finalità

-Il Tributo Comunale sui Servizi Indivisibili (TASI) ha come presupposto il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione in ogni caso dei terreni agricoli, dell'abitazione principale e relative pertinenze, come definiti ai sensi dell'Imposta Municipale Propria (IMU), escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9.

-Ai sensi dell'art. 1 –comma 639- della legge 27.12.2013 n. 147, sopra richiamata, la TASI concorre al finanziamento dei servizi indivisibili erogati dal Comune, come meglio specificati dal successivo art. 8 del presente regolamento e dalla deliberazione di determinazione delle aliquote del tributo.

Art. 3 – Soggetti passivi

-La TASI è dovuta da chiunque possieda, a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie, o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al precedente art. 2. In caso di pluralità di possessori o detentori essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

-Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sulla stessa, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. In tale ipotesi l'occupante sarà tenuto al versamento della TASI nella misura del 10%, mentre il titolare del diritto reale sull'immobile della restante quota del tributo. In caso di una pluralità di titolari di diritti reali sull'immobile o di detentori, sorgono due distinte obbligazioni tributarie, una in capo ai primi ed una in capo ai secondi, ciascuna al suo interno di natura solidale.

Il tributo a carico del soggetto diverso dal titolare del diritto reale, ad eccezione per le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9, non è dovuta nel caso in cui l'unità immobiliare occupata sia adibita ad abitazione principale dell'utilizzatore e del suo nucleo familiare e questi vi abbia stabilito la dimora abituale e la residenza.

-Nel caso di detenzione temporanea degli immobili soggetti al tributo di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali a titolo di proprietà, uso, usufrutto, abitazione o superficie. Per l'individuazione di tale fattispecie, si fa riferimento alla durata del rapporto.

-Nel caso in cui l'immobile soggetto al tributo sia oggetto di locazione finanziaria, la TASI è dovuta solo dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto. Per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.

-Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di quest'ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Art. 4 – Immobili soggetti al tributo

-Sono soggetti alla TASI tutti i fabbricati, ad eccezione dell'abitazione principale e relative pertinenze, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9, e le aree edificabili, posseduti o detenuti a qualsiasi titolo, così come definiti ai fini IMU.

-Per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o iscrivibile nel catasto fabbricati, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza. Affinché un'area possa considerarsi pertinenza del fabbricato, ai fini dell'applicazione del tributo, è necessario che intervenga un'oggettiva e funzionale modificazione dello stato dei luoghi, che sterilizzi in concreto e stabilmente il diritto edificatorio che non si risolva, quindi, in un mero collegamento materiale, e che il contribuente provveda ad effettuare la dichiarazione originaria o di variazione in cui siano indicate e dimostrate le predette circostanze.

-Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano, come unica unità immobiliare, nel quale il possessore ed il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, si considera abitazione principale per il nucleo familiare un solo immobile. Ove due coniugi non legalmente separati abbiano stabilito invece la dimora abituale e la residenza anagrafica in due immobili situati in Comuni diversi, le agevolazioni anzidette competono ad entrambi gli immobili solo a condizione che sia fornita appropriata documentazione o altro elemento di prova idonei a dimostrare l'effettività dell'esigenza del mantenimento di dimore e residenze separate. In mancanza, le agevolazioni competono per un solo immobile.

-Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

-Per area edificabile si intende l'area utilizzata a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi, anche semplicemente adottati e non approvati dall'organo competente, ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. L'area inserita nello strumento urbanistico generale è, ai fini del tributo, edificabile, a prescindere dall'approvazione di eventuali strumenti attuativi necessari per la sua edificazione.

-Nel caso di fabbricato di nuova costruzione lo stesso è soggetto al tributo a partire dalla data di ultimazione dichiarata nella denuncia di accatastamento o da quella di ultimazione effettiva dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato.

-L'ex coniuge cui il giudice ha assegnato la casa coniugale, nell'ambito di una procedura di separazione o di divorzio, è titolare di un diritto di abitazione sulla medesima, per cui è soggetto passivo relativamente all'intero immobile indipendentemente dalla relativa quota di possesso; resta inteso che qualora l'assegnazione riguardi un immobile che i coniugi detenevano in locazione, il coniuge assegnatario è soggetto passivo per la sola quota di tributo dovuta come locatario.

Art. 5 – Determinazione della base imponibile

-La base imponibile degli immobili soggetti alla TASI è quella prevista per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU) di cui all'art. 13 del D.L. 06.12.2011 n. 201 e successive modifiche ed integrazioni, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale e relative pertinenze, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9.

-La base imponibile è ridotta del 50 per cento:

- a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del D. LGS. 22 gennaio 2004 n. 42;
- b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o l'inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale, con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha la facoltà di presentare una

dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente;

L'inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria. Il fabbricato può essere costituito da una o più unità immobiliari (unità immobiliari individuate secondo le vigenti procedure di accatastamento), anche con diversa destinazione d'uso, ove risulti inagibile o inabitabile l'intero fabbricato o le singole unità immobiliari. In quest'ultimo caso le riduzioni d'imposta dovranno essere applicate alle sole unità immobiliari inagibili o inabitabili e non all'intero edificio. Si intendono tali i fabbricati o le unità immobiliari che necessitano di interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia, ai sensi dell'art. 31, comma 1, lettere c) e d), della legge 5 agosto 1978 n. 457. Si ritengono inabitabili o inagibili i fabbricati che si trovano nelle seguenti condizioni:

- strutture orizzontali, solai e tetto compresi, lesionati in modo tale da costituire pericolo a cose o persone, con potenziale rischio di crollo;
- strutture verticali quali muri perimetrali o di confine, lesionati in modo tale da costituire pericolo a cose o persone con potenziale rischio di crollo totale o parziale;
- edifici per i quali è stata emessa ordinanza di demolizione o ripristino.

Non costituisce motivo di fatiscenza, di inagibilità o inabitabilità ai fini della riduzione, il mancato allacciamento degli impianti (gas, luce, acqua, fognature).

Art. 5-bis – Abitazioni concesse in comodato ai parenti

-La base imponibile è ridotta del 50% per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che:

il contratto di comodato sia registrato;

il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato.

-Il beneficio spetta altresì anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nel stesso Comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9.

-Il soggetto passivo attesta i suddetti requisiti con la presentazione della dichiarazione IMU, così come previsto dall'art. 9 –comma 6- del D.LGS. 14.03.2011 n. 23.

Art. 5-ter – Assimilazioni all'abitazione principale

-Sono assimilate all'abitazione principale:

- a) una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso;
- b) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;
 - c) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
- d) la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- e) un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio

permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del D.LGS. 19 maggio 2000 n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

f) l'unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

-Le assimilazioni di cui alle lettere da a) ad f) non si applicano per le abitazioni classificate nelle categorie catastali A/1-A/8-A/9.

Art. 6 – Determinazione delle aliquote del tributo

-L'aliquota di base del tributo è del 1 per mille.

-L'aliquota può essere ridotta, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del D.LGS. n. 446/1997, fino al suo azzeramento.

-Le aliquote della TASI sono stabilite con apposita deliberazione del Consiglio Comunale, da adottarsi entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità con i servizi e con i costi individuati ai sensi dell'art. 8 del presente regolamento e nel rispetto dei limiti sotto indicati, anche differenziandole in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.

-In ogni caso la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non può superare l'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31.12.2013.

-Per l'anno 2014 l'aliquota massima non può superare il 2,5 per mille. Per il medesimo anno i limiti di cui al presente punto ed a quello precedente possono essere superati per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille, a condizione che siano finanziate detrazioni o altre misure, previste dalla deliberazione di cui al secondo capoverso, relativamente alle abitazioni principali ed alle unità immobiliari ad esse equiparate ai sensi dell'art. 13 –comma 2- del D.L.

06.12.2011 n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22.12.2011 n. 214, tali da generare effetti sul carico TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU per la stessa tipologia di immobile.

-L'aliquota massima prevista per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 13, comma 8- del D.L. 06.12.2011 n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22.12.2011 n. 214, non può superare in ogni caso l'1 per mille.

-L'aliquota massima prevista per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, non può superare l'1 per mille.

-I predetti limiti minimi e massimi si devono intendere automaticamente adeguati in caso di modifiche legislative successive all'approvazione del presente regolamento.

Art. 7 – Periodi di applicazione del tributo

-Le obbligazioni tributarie nascenti al verificarsi del presupposto del tributo decorrono dal giorno in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione dei fabbricati o delle aree soggette e sussistono fino al giorno di cessazione. Il tributo è pertanto dovuto per il periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste il possesso o la detenzione dei cespiti imponibili.

-La cessazione dell'obbligazione nei confronti del detentore si ha dal giorno in cui la stessa è avvenuta, qualora sia tempestivamente comunicata entro il termine di presentazione della dichiarazione. In mancanza, l'obbligazione termina dalla data di presentazione della dichiarazione, salvo che l'utente non dimostri, con idonea documentazione, il momento di effettiva cessazione.

Art. 8 – Servizi Indivisibili e relativi costi

-Il tributo concorre alla copertura dei costi dei seguenti servizi indivisibili erogati dal Comune:

- a) Servizio Sociale;
- b) Servizi correlati alla viabilità ed alla circolazione stradale;
- c) Servizio di illuminazione pubblica;
- d) Servizi di Protezione Civile;
- e) Manutenzione verde pubblico;
- f) Amministrazione generale (Segreteria-Contratti, Anagrafe-Stato Civile, Cultura, Gestione economico-finanziaria);

-Il costo dei servizi viene determinato annualmente nella deliberazione del Consiglio Comunale di approvazione delle aliquote nella quale dovrà altresì essere indicata la percentuale di copertura degli stessi assicurata dalla TASI.

TITOLO II – RIDUZIONI D'IMPOSTA

Art. 9 – Detrazioni

-La deliberazione del Consiglio Comunale di approvazione delle aliquote di cui al precedente art. 6, può prevedere apposite detrazioni d'imposta nel caso di fabbricati destinati ad abitazione principale anche con riferimento al reddito posseduto dal soggetto passivo.

Art.10 - Riduzioni ed esenzioni

-Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla L. 9/12/1988 n. 431, l'imposta determinata applicando l'aliquota stabilita dal Comune è ridotta del 75%.

-Sono esenti dal tributo:

- a) gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle Comunità Montane, dai Consorzi fra detti Enti, ove non soppressi, dagli Enti del Servizio Sanitario Nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
- b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
- c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5-bis del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 601, e successive modificazioni;
- d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli artt. 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
- e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli artt. 13, 14, 15, 16 del Trattato Lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con legge 27 maggio 1929 n. 810;
- f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
- g) gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 73 -comma 1-, lettera c), del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917, e successive modificazioni, fatta eccezione per gli immobili posseduti da partiti politici, che restano comunque assoggettati all'imposta indipendentemente dalla destinazione d'uso dell'immobile, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985 n. 222. Per gli immobili di cui alla presente lettera g), resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 91-bis del D.L. 24 gennaio 2012 n. 1, convertito, con modificazioni, in legge 24 marzo 2012 n. 27 e successive modificazioni, che disciplina le casistiche di utilizzo misto degli immobili per attività commerciali e non;
- h) i rifugi alpini non custoditi, i punti d'appoggio e i bivacchi;
- i) i fabbricati strumentali all'attività agricola;
 - l) i terreni agricoli, sia coltivati che incolti.

TITOLO III – DENUNCE, ACCERTAMENTI, CONTROLLI

Art. 11 – Dichiarazioni

-Il contribuente è obbligato a presentare la dichiarazione in presenza di applicazione di detrazioni e/o riduzioni, inizio e/o termine di detenzione o possesso dei cespiti imponibili, oltre ai casi espressamente previsti dalla normativa vigente.

-Ai fini della dichiarazione relativa alla TASI si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione IMU. In sede di prima applicazione del tributo si considerano valide tutte le dichiarazioni presentate ai fini dell'IMU o della previgente ICI, contenenti tutti gli elementi utili per l'applicazione del tributo.

Art. 12 – Funzionario Responsabile

-A norma dell'art. 1 –comma 692- della legge n. 147/2013, la Giunta Comunale designa il funzionario responsabile del tributo a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso, ove consentito dalle vigenti disposizioni di legge.

Art. 13 - Accertamenti

-Per l'accertamento, la riscossione coattiva, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso si applicano i riferimenti normativi applicabili all'Imposta Municipale Propria (IMU).

Art. 13-bis - Rateizzazioni

-Il contribuente può richiedere, non oltre il termine di scadenza degli avvisi di accertamento regolarmente notificati, una rateizzazione degli stessi, sino ad un massimo di 6 rate mensili, oltre agli interessi di cui al successivo art. 14.

-L'utente decade dalla rateazione nel caso di ritardo superiore a 15 giorni nel versamento anche di una sola rata.

-Il numero delle rate e la necessità di eventuali garanzie assicurative o bancarie, saranno valutate e stabilite, tenendo conto del comportamento del contribuente nel corso degli anni, in ordine all'assolvimento delle obbligazioni tributarie riferite a tutti i tributi comunali.

Art. 14 – Interessi annui

-La misura annua degli interessi per ritardato pagamento del tributo sui servizi indivisibili è pari al tasso di interesse legale incrementato di 3 punti percentuali.

-La stessa misura è dovuta in caso di rimborsi del tributo.

-Si fa espresso riferimento alle norme stabilite dal vigente Regolamento delle Entrate.

Art. 15 – Attività di controllo

-Il funzionario responsabile della gestione del tributo cura il potenziamento dell'attività di controllo mediante collegamenti con i sistemi informativi dell'Agenzia delle Entrate e con altre banche dati rilevanti per la lotta all'evasione.

Art. 16 – Annullamento e/o rettifica avvisi di accertamento

-Gli avvisi di accertamento e di liquidazione diventano definitivi trascorsi i termini per l'impugnazione (60 giorni).

-In ogni caso, al fine di promuovere un clima di reciproca fiducia, utile per una collaborazione negli adempimenti degli obblighi tributari, anche qualora l'avviso di accertamento e di liquidazione siano divenuti definitivi, l'Ufficio, quando dal loro riesame risultino palesemente illegittimi può procedere, sussistendo ragioni di interesse pubblico, al loro annullamento o alla loro rettifica, salvo che l'eventuale ricorso sia stato definitivamente rigettato per motivi di merito. A titolo esemplificativo si ritiene sussista palese illegittimità dell'atto in presenza di:

- Errore di persona o soggetto passivo;
- Doppia imposizione soggettiva per lo stesso oggetto impositivo;
- Doppia imposizione per lo stesso oggetto impositivo;
- Prova di pagamenti regolarmente eseguiti, disguidi ed errori di accredito delle somme comprese nel flusso dei mod. f24;
- difformità dei diritti reali risultanti dagli archivi dei servizi catastali e di conservatoria RR.II. aggiornati e forniti dall'Agenzia delle Entrate.

-Nel potere di annullamento o di revoca deve intendersi ricompreso anche il potere del funzionario di sospendere gli effetti dell'atto quando risulti incerta la sua legittimità.

-L'annullamento di un atto invalido non ne impedisce la sua sostituzione entro i termini di decadenza stabiliti dalla legge.

Art. 17 – Contenzioso

-Ai sensi dell'art. 59 –comma 1- del D.Lgs. n. 446/1997 e dell'art. 9 –comma 5- del D.Lgs.n. 23/2011 si applica al Tributo Comunale sui Servizi Indivisibili l'istituto dell'accertamento con adesione, così come disciplinato dal vigente Regolamento Comunale in materia, emanato sulla base dei principi dettati dal D.Lgs. n. 218/1997.

-In materia di contenzioso si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. 31.12.1992 n. 546 e successive modifiche ed integrazioni.

-Ai sensi dell'art. 17-bis del medesimo D.Lgs., come riformulato dall'art. 9 del D.Lgs. n. 156/2015, dal 1° gennaio 2016 il ricorso per le controversie di valore non superiore ad €. 20.000,00 produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell'ammontare della pretesa.

-Il ricorso deve essere prodotto in carta legale, entro 60 giorni dalla data di notifica dell'atto medesimo inoltrandolo all'Ente nei modi previsti dalla legge.

-Decorsi 90 giorni dalla presentazione dello stesso senza che l'Ente abbia concluso una procedura di mediazione, il contribuente dovrà costituirsi in giudizio mediante deposito del ricorso stesso, entro i successivi 30 giorni, presso la Commissione Tributaria competente per territorio secondo le modalità di cui all'art. 22 –comma 1- del D.Lgs. n. 546/1992.

-In caso di ricevimento della comunicazione di rigetto dell'istanza da parte del Comune prima della scadenza dei 90 giorni suddetti, nei quali dovrebbe espletarsi la procedura di mediazione previo contraddittorio, il contribuente dovrà costituirsi in giudizio entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento di rigetto mediante deposito del ricorso presso la Commissione Tributaria competente per territorio secondo le modalità di cui all'art. 22 –comma 1- del D.Lgs. n. 546/1992.

TITOLO IV – VERSAMENTI E RIMBORSI

Art. 18 – Versamento del tributo

-La TASI, alla determinazione del cui importo provvede il contribuente in autoliquidazione, è versata direttamente al Comune mediante modello di pagamento unificato (mod. F24) o bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui all'art. 17 del D.LGS.

09.07.1997 n. 241.

-Per l'anno 2014, ai sensi dell'art. 4 –comma 12-quater- del D.L. 24.04.2014 n.66, convertito con modificazioni nella legge 23.06.2014 n. 89, il versamento del tributo verrà effettuato in un'unica soluzione entro il 16 dicembre 2014.

-A regime la TASI dovuta sarà versata secondo le modalità e le scadenze stabilite dalla normativa vigente per l'Imposta Municipale Propria (IMU).

-L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro per difetto se la frazione è inferiore o pari a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo, in base a quanto previsto dall'art. 1 –comma 166- della legge n. 196/2006.

Art. 19 – Importi minimi per versamenti

-L'importo fino a concorrenza del quale i versamenti annui non sono dovuti viene stabilito in €. 6,00 (sei). Sono esclusi i corrispettivi per i servizi a pagamento.

Art. 20 - Rimborsi

-Il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute secondo quanto stabilito dalla legge 27 dicembre 2006 n. 296 e successive modifiche ed integrazioni.

-Per motivi di economicità non si procede ai rimborsi di imposta di entità non superiore ad €. 6,00.

-Fermi i termini di presentazione, il rimborso è dovuto nella sola ipotesi in cui, al momento dell'istanza, sia possibile verificarne il presupposto.

TITOLO V – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 21 – Norme di rinvio

-Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti relative alla disciplina del Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI) , nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti applicabili.

Art. 22 - Clausola di salvaguardia (Regolarità Fiscale)

-Nel caso di richiesta di riduzioni ed agevolazioni disciplinate nel presente Regolamento ed ai fini del conseguimento delle stesse, occorre che il contribuente richiedente sia in regola con il pagamento di tutte le imposte e tasse proprie di questo Ente.

Art. 23 - Entrata in vigore

-Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore dal **1 Gennaio 2016**.